


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA CIRCOLAZIONE
DI ALTRI VEICOLI



ALTRI VEICOLI

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO
DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE "LINEE GUIDA
PER CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI 2024"

Ultimo aggiornamento
04/2026

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con **Genertel** e le garanzie che **Genertel** ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di sottoscrivere il contratto:

- **Leggi** con attenzione il **Set informativo**,
- **Verifica** se i **dati** indicati nel **preventivo e contratto** sono corretti,
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro **14 giorni** dalla data dalla quale inizia l'assicurazione.

Come leggere questo documento

Nella sezione "Presentazione del Prodotto" trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella "Tabella delle garanzie" trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Presentazione del prodotto	6
B. Definizioni	11
C. Condizioni di Assicurazione	14
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	14
> QUANDO E COME DEVO PAGARE?	14
Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il <i>Premio</i>	14
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	15
Art. 2 - <i>Decorrenza</i> delle garanzie	15
Art. 3 - Durata dell'assicurazione	15
Art. 4 - Proposta di rinnovo	15
Art. 5 - Diritto del Contraente al ripensamento	15
> DOVE VALE LA COPERTURA?	16
Art. 6 - Estensione territoriale	16
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	16
Art. 7 - Beni assicurabili	16
Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio	16
Art. 9 - Gestione del contratto	16
Art. 10 - Tutela del Contraente in caso di Furto del Veicolo	19
Art. 11 - Altre assicurazioni	19
Art. 12 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente	19
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge	20
Art. 14 - Area Riservata	20
Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	20
Art. 16 - Denuncia di Sinistro	20
Art. 17 - Pagamenti da parte di Genertel	20
> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	20
Art. 18 - Modalità di reclamo	20
Art. 19 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	21
> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016	21
SEZIONE 1 > RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.A)	24
> CHE COSA È ASSICURATO?	24
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione	24
Art. 1.2 - Tipo di guida	25
Art. 1.3 - "Sicurezza comunque"	25
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	26
Art. 1.4 - Rischi esclusi	26

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	26
Art. 1.5 - Esclusioni previste dal contratto	26
Art. 1.6 - <i>Franchigia</i>	26
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATATA LA GARANZIA R.C.A.?	27
Art. 1.7 - Forma tariffaria Bonus Malus	27
SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO	28
> CHE COSA È ASSICURATO?	28
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione	28
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	29
Art. 2.2 - Rischi esclusi	29
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	29
Art. 2.3 - Cause di riduzione o esclusione dell' <i>Indennizzo</i>	29
Art. 2.4 - Esclusioni previste dal contratto	29
Art. 2.5 - <i>Scoperto</i> e <i>Minimo</i>	29
Art. 2.6 - Ritrovamento del <i>Veicolo</i>	30
SEZIONE 3 > DANNI AL VEICOLO (MINIKASKO / KASKO)	30
> CHE COSA È ASSICURATO?	30
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione	30
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	31
Art. 3.2 - Rischi esclusi	31
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	31
Art. 3.3 - Cause di riduzione dell' <i>Indennizzo</i>	31
Art. 3.4 - Esclusioni previste dal contratto	31
Art. 3.5 - <i>Scoperto</i> e <i>Minimo</i>	31
SEZIONE 4 > ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI	32
> CHE COSA È ASSICURATO?	32
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione	32
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	32
Art. 4.2 - Rischi esclusi	32
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	32
Art. 4.3 - Cause di riduzione dell' <i>Indennizzo</i>	32
Art. 4.4 - Esclusioni previste dal contratto	33
Art. 4.5 - <i>Scoperto</i> e <i>Minimo</i>	33
SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE	33
> CHE COSA È ASSICURATO?	33
Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione	33
Art. 5.2 - Gestione del Sinistro	34
Art. 5.3 - Anticipi sulle spese civili e penali	35
Art. 5.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile	35



Art. 5.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese	35
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	36
Art. 5.6 - Rischi esclusi	36
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	36
Art. 5.7 - Esclusioni previste dal contratto	36
Art. 5.8 - Arbitrato	36
SEZIONE 6A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA	37
> CHE COSA È ASSICURATO?	37
Art. 6A.1 - Oggetto dell'assicurazione	37
Art. 6A. 1.1 - Soccorso stradale	37
Art. 6A. 1.2 - Dépannage	37
Art. 6A. 1.3 - Autovettura in sostituzione (solo per Autocaravan)	38
Art. 6A. 1.4 - Spese d'albergo	38
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	38
Art. 6A.2 - Rischi esclusi	38
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	39
Art. 6A.3 - Esclusioni previste dal contratto	39
SEZIONE 6B > ASSISTENZA STRADALE TOP	39
> CHE COSA È ASSICURATO?	40
Art. 6B.1 - Oggetto dell'assicurazione	40
Art. 6B. 1.1 - Soccorso stradale	40
Art. 6B. 1.2 - Dépannage	40
Art. 6B. 1.3 - Autovettura in sostituzione (solo per Autocaravan)	40
Art. 6B. 1.3 Bis - Taxi per il recupero del Veicolo	41
Art. 6B. 1.4 - Spese d'albergo	41
Art. 6B. 1.5 - Rientro sanitario (solo per Quadricicli e Motocarri)	41
Art. 6B. 1.6 - Viaggio di un familiare (solo per Quadricicli e Motocarri)	41
Art. 6B. 1.7 - Interprete a disposizione all'estero (solo per Quadricicli e Motocarri)	42
Art. 6B. 1.8 - Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio (solo per Quadricicli e Motocarri)	42
Art. 6B. 1.9 - Viaggio per il recupero del Veicolo (solo per Quadricicli e Motocarri)	42
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	43
Art. 6B.2 - Rischi esclusi	43
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	43
Art. 6B.3 - Esclusioni previste dal contratto	43
SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE	44
> CHE COSA È ASSICURATO?	44
Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione	44

Art. 7.2 - Rimborso spese di cura	44
Art. 7.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione	44
Art. 7.4 - Diaria per ricovero	44
Art. 7.5 - Diaria da <i>Ingessatura</i>	44
Art. 7.6 - <i>Invalidità permanente</i>	44
Art. 7.7 - Morte	45
Art. 7.8 - <i>Massimali</i>	45
Art. 7.9 - Criteri di indennizzabilità	45
Art. 7.10 - Calcolo della percentuale di <i>Invalidità permanente</i>	45
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	45
Art. 7.11 - Esclusioni previste dal contratto	45
SEZIONE 8 > DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE	46
> CHE COSA È ASSICURATO?	46
Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazione	46
Art. 8.2 - Calcolo dei giorni di diaria	46
Art. 8.3 - <i>Massimali</i>	47
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	47
Art. 8.4 - Esclusioni previste dal contratto	47
SEZIONE 9 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI	48
> CHE COSA È ASSICURATO?	48
Art. 9.1 - Rinuncia alla <i>Rivalsa</i> per guida sotto l'influenza di alcool	48
Art. 9.2 - Rinuncia alla <i>Rivalsa</i> quando il <i>Veicolo</i> non è in regola con la revisione	48
Art. 9.3 - Danni alla tappezzeria	48
Art. 9.4 - Perdita chiavi	48
Art. 9.5 - Ripristino box	48
Art. 9.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione	48
Art. 9.7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto	48
SEZIONE 10 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.	49
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	49
Art. 10.1 - Obbligo del <i>Contraente</i> o dell' <i>Assicurato</i> in caso di <i>Incidente</i>	49
Art. 10.2 - <i>Risarcimento</i> del <i>Trasportato</i>	50
Art. 10.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada	50
Art. 10.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri	50
Art. 10.5 - Gestione della vertenza di danno e spese legali	51
SEZIONE 11 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.	51
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	51
Art. 11.1 - Modalità per la denuncia del <i>Sinistro</i>	51



Art. 11.2 - Riparazione e sostituzione delle cose rubate o danneggiate	52
Art. 11.3 - Calcolo dell'ammontare del danno	52
Art. 11.4 - Cause di riduzione o esclusione dell' <i>Indennizzo</i>	53
Art. 11.5 - Modalità per la denuncia del <i>Sinistro</i>	54
Art. 11.6 - Modalità per la denuncia del <i>Sinistro</i>	54
Art. 11.7 - Modalità per la denuncia del <i>Sinistro</i>	54
Art. 11.8 - Termini di liquidazione	55
ALLEGATO 1	55
Contatti Utili	62

A. Presentazione del prodotto

IL PRODOTTO ASSICURATIVO "ALTRI VEICOLI" DI GENERTEL

"Altri veicoli" di Genertel assicura per il rischio di Responsabilità Civile e i rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il *Contraente*, in aggiunta alla garanzia di Responsabilità Civile (R.C.A) sempre presente, può scegliere quali garanzie attivare, comporre e personalizzare il proprio contratto di assicurazione.

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

TABELLA DELLE GARANZIE

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTE E MINIMI	PER TUTTI I DETTAGLI
RESPONSABILITA' CIVILE La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di <i>Incidente</i> , ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Solo se hai scelto una formula bonus/malus con <i>Franchigia</i> (verifica in preventivo e in <i>Polizza</i>).	Sezione 1
SICUREZZA COMUNE Ti tutela per i danni ai terzi causati: <ul style="list-style-type: none">dai tuoi passeggeri;dal gancio traino;nelle operazioni di carico e scarico eseguite anche con mezzi o dispositivi meccanici (solo per gli <i>Autocarri</i>).		Sezione 1

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTE E MINIMI	LIMITE DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	TIPI VEICOLO	PER TUTTI I DETTAGLI
FURTO E INCENDIO Ti tutela se il <i>Veicolo</i> subisce un danno da: <ul style="list-style-type: none"><i>Incendio</i>;<i>Furto</i>;<i>Furto</i> parziale, compreso il tentativo di scasso.	A tuo carico rimane lo <i>Scoperto</i> con il <i>Minimo</i> indicato in preventivo e <i>Polizza</i> .	La <i>Somma assicurata</i> è il valore del Veicolo riportato in <i>Polizza</i> . Il <i>Furto di Apparecchi multimediali</i> è indennizzato fino a un massimo di 1.250 euro e sempre nei limiti della <i>Somma assicurata</i> .	<i>Autocarri</i> <i>Autocaravan</i> <i>Quadricicli</i> <i>Motocarri</i>	Sezione 2



GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITI DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	TIPI VEICOLO	PER TUTTI I DETTAGLI
DANNI AL VEICOLO (MINIKASKO E KASKO) Ti tutela per i danni subiti dal <i>Veicolo</i> , con due opzioni disponibili: Minikasko e Kasko. a) Minikasko copre i danni subiti in caso di scontro con un altro veicolo identificato anche non assicurato; b) Kasko copre gli stessi danni previsti dalla Minikasko, con in più: <ul style="list-style-type: none">• urto contro ostacoli mobili e fissi;• urto di oggetti contro il <i>Veicolo</i>;• ribaltamento del <i>Veicolo</i> e uscita di strada.	A tuo carico rimane lo <i>Scoperto</i> con il <i>Minimo</i> indicato in preventivo e <i>Polizza</i> .	La <i>Somma assicurata</i> è il valore del <i>Veicolo</i> riportato in <i>Polizza</i> .	Autocarri Autocaravan	Sezione 3
ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI Ti tutela se il <i>Veicolo</i> subisce un danno da: <ul style="list-style-type: none">• eventi naturali (ad esempio grandine);• <i>Atti vandalici</i>;• rottura dei cristalli.	A tuo carico rimane lo <i>Scoperto</i> con il <i>Minimo</i> indicato in preventivo e <i>Polizza</i> .		Autocarri Autocaravan	Sezione 4
ASSISTENZA LEGALE Ti offre l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un <i>Sinistro</i> stradale che coinvolge il <i>Veicolo</i> .			Autocarri Autocaravan Quadricicli Motocarri Rimorchi Roulotte	Sezione 5
ASSISTENZA STRADALE ESTESA In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la <i>Struttura Organizzativa</i> , attiva 24 ore su 24.		<i>Genertel</i> fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni <i>Sinistro</i> , non più di due volte per periodo assicurativo: <ul style="list-style-type: none">• soccorso stradale con limite di 200 euro per <i>Sinistro</i>;• dépannage;• <i>Autovettura</i> sostitutiva (solo per <i>Autocaravan</i>) per un massimo di 3 giorni consecutivi;• spese d'albergo fino a 300 euro.	Autocaravan Quadricicli Motocarri Rimorchi Roulotte	Sezione 6A

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITE DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	TIPI VEICOLO	PER TUTTI I DETTAGLI
<p>ASSISTENZA STRADALE TOP In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la <i>Struttura Organizzativa</i>, attiva 24 ore su 24.</p>		<p>Genertel fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni <i>Sinistro</i>, non più di due volte per periodo assicurativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soccorso stradale con limite di 500 euro per <i>Sinistro</i>; • dépannage; • <i>Autovettura</i> sostitutiva (solo per <i>Autocaravan</i>) per un massimo di 7 giorni consecutivi; • taxi per il recupero del <i>Veicolo</i> fino a 150 euro; • spese d'albergo fino a 300 euro. <p>In più per i <i>Quadricli</i> e <i>Motocarri</i> sono previsti i seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rientro sanitario; • viaggio di un familiare; • interprete a disposizione; • rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio; • viaggio per il recupero del <i>Veicolo</i>. 	<p><i>Autocaravan</i> <i>Quadricli</i> <i>Motocarri</i> Rimorchi Roulotte</p>	Sezione 6B
<p>INFORTUNI DEL CONDUCENTE Protegge il <i>Conducente</i> del <i>Veicolo</i>, se subisce un <i>Infortunio</i> in caso di <i>Incidente</i> con colpa.</p>	In caso di <i>Invalidità permanente</i> l' <i>Indennizzo</i> è corrisposto solo se l' <i>invalidità</i> supera il 5% e solo per la parte che eccede questa soglia.	Il <i>Massimale</i> è indicato in <i>Polizza</i>	<p><i>Autocarri</i> <i>Autocaravan</i> <i>Quadricli</i> <i>Motocarri</i></p>	Sezione 7
<p>DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE Offre una diaria in caso di <i>Infortunio</i> del <i>Conducente</i> che comparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricovero ospedaliero; • <i>Ingessatura</i> oppure; • convalescenza post ricovero. 		Diaria di 50 euro per un massimo di 30 giorni	<p><i>Autocarri</i> <i>Autocaravan</i> <i>Quadricli</i> <i>Motocarri</i></p>	Sezione 8
<p>RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI Ti tutela da tante piccole secature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di <i>Furto</i> o distruzione del <i>Veicolo</i>, ti risarcisce per la perdita delle chiavi e della patente, o se il tuo box auto si danneggia per l'<i>Incendio</i> del <i>Veicolo</i> ecc.</p>		<p>Genertel rimborsa le spese documentate dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni alla tappezzeria fino a 250 euro; • sottrazione o smarrimento delle chiavi del <i>Veicolo</i> fino a 250 euro; • ripristino box fino a 500 euro; • reimmatricolazione fino a 250 euro; • rifacimento della patente fino a 25 euro. 	<p><i>Autocarri</i> <i>Autocaravan</i> <i>Quadricli</i> <i>Motocarri</i></p>	Sezione 9



AVVERTENZE

Per rendere più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia rischi esclusi, esclusioni previste dal contratto e obblighi a tuo carico;
- Testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:



Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona la Polizza** (ad esempio in caso di *Minimi o Scoperti*).
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di un *Furto*).

Spostate un po' a **destra**, e contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).



Contatti utili



Assistenza Clienti

lun/ven 8.30-19 sab 8.30-13.30
telefono **+39.040.20.20.20**



Assistenza sinistri

lun/ven 9-18
telefono **+39.040.20.20.20**



Denuncia sinistri online

h24 con l'app **Genertel+**



Soccorso stradale europ assistance (se previsto)

h24 numero verde **800.99.77.98**
dall'estero **+39.02.58.28.67.89**
o **+39.02.58.24.55.00**



Carrozzerie convenzionate

circuito Carrozzerie Convenzionate su www.genertel.it o sull'app **Genertel+**



Riparazione cristalli (se previsto)

Carglass® numero verde **800.36.00.36**



Assistenza legale (se previsto)

lun/ven **8:00-18:00**
telefono: **+39.040.20.20.20**
email: **sinistri@das.it**



Reclami

Per effettuare un reclamo rivolgersi per iscritto a:

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality

posta **Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

e-mail **reclami@genertel.it**

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta **Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

PEC **ivass@pec.ivass.it**

fax **06.42133206**



Informazioni relative a un contratto

telefono **+39.040.20.20.20**

email **richiestainfo@genertel.it**

posta **Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



Informazioni relative alla liquidazione di un sinistro

telefono **+39.040.20.20.40**

email **servizio_sinistri@genertel.it**

posta **Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

Area riservata

Il **Contraente** può registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Riservata presente sul sito **www.genertel.it** o tramite l'app **Genertel+**.

Diritto del Contraente al ripensamento

Il **Contraente** può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.



B. Definizioni

Alcune parole nelle Condizioni di Assicurazione sono riportate in *Corsivo* e con *iniziale maiuscola*. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto.

- > **“Accessori”**: le parti complementari fissate sul *Veicolo* in modo stabile (per toglierle è necessario l'utilizzo degli attrezzi) che possono essere:
 - di serie, se fanno parte della normale dotazione e sono incluse senza maggiorazione nel prezzo di listino del *Veicolo*;
 - optional, se sono fornite dalla casa costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del *Veicolo*.
- > **“Aggravamento del Rischio”**: si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*.
- > **“Altri veicoli”**: gli *Autocarri*, gli *Autocaravan*, i *Quadricicli*, i *Motocarri* e tutti i mezzi non classificabili come *Autovetture*, *Motoveicoli* e autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3.500 kg.
- > **“Animali selvatici”**: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi, fagiani ecc.). Cani e gatti randagi sono esclusi.
- > **“Antifurto satellitare”**: dispositivo che in caso di *Furto* invia in modo automatico a una centrale operativa le coordinate per localizzare il *Veicolo* su cui è montato.
- > **“Apparecchi multimediali”**: radio, telefoni, lettori CD, DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari, e simili, se:
 - sono fissati in modo stabile (per toglierli è necessario l'utilizzo degli attrezzi);
 - non sono presenti sul listino degli *Accessori* della casa costruttrice del *Veicolo*.
- > **“Aree aeroportuali”**: le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
- > **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- > **“Atto vandalico”**: atto di violenza, commesso da chiunque e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.
- > **“Autocaravan”**: i veicoli con una speciale carrozzeria e attrezzati in modo permanente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.
- > **“Autocarro”**: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 kg.
- > **“Autovettura”**: il veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- > **“Avente diritto”**: soggetto diverso dal *Contraente* a cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, quindi: *Proprietario*, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
- > **“Banca dati”**: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
- > **“Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta Verde”**: il documento che attesta che il *Veicolo* è assicurato per la responsabilità civile (R.C.A.) obbligatoria anche all'estero.
- > **“Ciclomotori”**: i veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) con una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e cilindrata fino a 50 cc.
- > **“Classe di merito Genertel”**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da *Genertel*.
- > **“Classe universale (CU)”**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni.
La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da *Genertel* in occasione di ogni scadenza annuale.
- > **“Codice della Strada”**: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modifiche e integrazioni.
- > **“Codice delle Assicurazioni Private”**: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modifiche e integrazioni.
- > **“Conducente”**: il *Proprietario* del *Veicolo* e le persone da lui autorizzate a guidarlo.
- > **“CONSAP”**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 – 00198, www.consap.it.
- > **“Contraente”**: la persona fisica, Impresa o altri Enti che stipula il contratto di assicurazione.
- > **“DAS”**: Difesa Automobilistica Sinistri SPA - la Compagnia assicurativa specializzata cui *Genertel* ha affidato, secondo la normativa vigente, la gestione e liquidazione dei *Sinistri* di Assistenza Legale.
- > **“Decorrenza”**: la data a partire dalla quale inizia l'assicurazione.

- **“Degrado”, “Degrado d’uso”:** rappresenta la svalutazione economica del *Veicolo* o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo.
- **“EUROTAX”:** la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell’usato.
- **“Franchigia”:** la somma indicata in *Polizza*, che rimane a carico dell’*Assicurato* per ogni *Sinistro*.
- **“Furto”:** appropriazione del *Veicolo* o delle sue parti per trarne un ingiusto profitto, anche tramite violenza o minaccia (rapina).
- **“Genertel”:** Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.
- **“Guasto”:** il danno che il *Veicolo* subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l’*Assicurato* utilizzarlo in condizioni normali. Sono considerati *Guasto* anche la foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante.
- **“Immobilizzazione del Veicolo”:** il fermo del *Veicolo* presso una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l’utilizzo.
- **“Incendio”:** la combustione del *Veicolo* o di sue parti con sviluppo di fiamma.
- **“Incidente”:** il *Sinistro*, che coinvolge il *Veicolo*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i *Sinistri* dovuti a caso fortuito.
- **“Indennizzo”:** la somma dovuta da *Genertel* o da *Struttura Organizzativa* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- **“Infortunio”:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, derivante dall’utilizzo del *Veicolo* che produce lesioni corporali constatabili in modo obiettivo.
- **“Ingessatura”:** il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non si può rimuovere in autonomia.
- **“Invalidità permanente”:** la perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’*Assicurato* di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo o di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
- **“Istituto di cura”:** l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata) che si trova in Italia o all’estero. Deve essere autorizzato in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero e, nel caso, all’assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
- **“IVASS”:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
- **“Massimale”:** la cifra massima indicata in *Polizza* che *Genertel* si impegna di pagare in caso di *Sinistro*.
- **“Merci pericolose”:** le merci classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento dell’ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839.).
- **“Minimo”:** l’importo che rimane a carico dell’*Assicurato* per ogni *Sinistro*. Il *Minimo* è espresso in valore assoluto.
- **“Modulo Blu”:** modulo di constatazione amichevole (Modello CAI) da compilare in caso di *Incidente* da Responsabilità Civile Auto (R.C.A.). Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel *Sinistro*, con le relative dinamiche.
- **“Motocarri”:** i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose.
- **“Motocicli”:** i veicoli a due ruote con o senza carrozzeria (rispettivamente categoria L4e e L3e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna con una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h. Sono equiparati ai *Motocicli* anche i tricicli.
- **“Motoveicoli”:** i *Motocicli* e i *Ciclomotori*.
- **“PEC”:** PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell’invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
- **“Perdita Totale”:** il *Veicolo* subisce una *Perdita Totale* se:
 - è rubato e non è ritrovato entro due mesi oppure;
 - è danneggiato al punto che il suo valore residuo è inferiore al 20% del valore commerciale prima del *Sinistro*.
- **“Polizza”:** il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione.
- **“Premio”:** la somma dovuta dal *Contraente* a *Genertel* a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte e eventuali oneri di legge.



- > **“Proprietario”**: l'intestatario di un *Veicolo* al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- > **“Quadricicli”**: una delle seguenti tipologie di veicoli a motore a quattro ruote:
 - a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e
 - la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata;
 - la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna;
 - la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici.Questi veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
 - b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kw. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
- > **“QUATTORRUOTE”**: la rivista dell'editoriale Domus che pubblica ogni mese le quotazioni dei veicoli usati.
- > **“Responsabilità paritaria”**: si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in pari misura a tutti i conducenti dei veicoli coinvolti.
- > **“Responsabilità principale”**: si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- > **“Risarcimento”**: la somma dovuta da *Genertel* o da *Struttura Organizzativa* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- > **“Risarcimento diretto”**: la procedura, prevista dall'Art. 149 del *Codice delle Assicurazioni Private* per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di *Risarcimento* è rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del *Sinistro*, attivabile quando l'*incidente* ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano o San Marino.
- > **“Rischio”**: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.
- > **“Risoluzione”**: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
- > **“Rivalsa”**: il diritto di *Genertel* a recuperare dal *Contraente* e dall'*Assicurato* l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- > **“Scoperto”**: la percentuale del danno - con eventuale *Minimo* - che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*, se previsto in *Polizza* (esempio: uno *Scoperto* del 10% con il *Minimo* di 250 euro).
- > **“Set Informativo”**: l'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'informativa sulla privacy.
- > **“Sinistro”**: l'evento dannoso per il quale *Genertel* presta l'assicurazione. Per la garanzia “Assistenza Legale”, il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
- > **“Somma assicurata”**: la somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*. È sempre intesa al lordo di eventuali *Scoperti* e *Minimi*.
- > **“Spese bolsuali”**: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività.
- > **“Struttura Organizzativa”**: la struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di *Genertel* al contatto con l'*Assicurato*, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza Estesa e Top entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di *Genertel*.
- > **“Surroga”**: l'azione di *Genertel* che agisce nei confronti del responsabile di un *Sinistro* o di un *Furto* per recuperare le somme pagate al danneggiato.
- > **“Trasportati”**: le persone trasportate sul *Veicolo* in modo regolare e conforme alla legge.
- > **“Veicolo”**: veicolo assicurato, indicato in *Polizza*, identificato con la targa.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio

Per stipulare il contratto il *Contraente* deve pagare il *Premio* previsto e inviare a *Genertel* i documenti richiesti. Il *Premio* è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da *Genertel*. Nella causale del versamento vanno indicati
 - cognome e nome del *Contraente*;
 - numero di targa o di preventivo.
- carta di pagamento;
- PayPal.

Il pagamento rateale, se proposto da *Genertel*, può essere effettuato solo con carta di credito o carta di debito. Non è prevista la possibilità di pagare a rate con carta prepagata.

Se il *Contraente* sceglie di pagare il *Premio* in rate, è prevista una maggiorazione del *Premio* imponente:

- del 3,5% in caso di rate semestrali,
- del 4,5% in caso di rate trimestrali.

Con il pagamento rateale il *Contraente* preautorizza il prelievo di tutte le rate successive dalla carta indicata nel giorno della scadenza di ogni rata. Se l'addebito non va a buon fine, *Genertel* effettua altri tentativi di prelievo secondo le seguenti tempistiche:

- il 5° giorno successivo alla scadenza di rata;
- il 13° giorno successivo alla scadenza di rata, se il tentativo precedente non è andato a buon fine e se il *Contraente* non ha effettuato il pagamento nel frattempo.

Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze di rata concordate, *Genertel* sospende l'assicurazione per inadempimento dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata, come previsto dal Codice Civile¹.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare il contratto *Genertel* verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del *Premio* pagato.

Genertel può richiedere al *Contraente* di integrare la documentazione e spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del *Contraente* se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile².

Se il *Contraente* non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, *Genertel* non perfeziona il contratto e può richiedere i documenti mancanti e un'eventuale integrazione di *Premio*. Se il *Contraente* non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Genertel invia la documentazione relativa al contratto in formato elettronico (email). Il *Contraente* può comunque, tramite l'Area Riservata di *Genertel*, chiedere copia anche in formato cartaceo senza costi aggiuntivi.

Genertel richiede al *Contraente* di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

¹ Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

² Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"



Dopo il pagamento del *Premio* è indispensabile attendere il Certificato di assicurazione per poter circolare con il *Veicolo*.
Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - *Decorrenza delle garanzie*

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata in modo corretto, le garanzie assicurative operano dalle ore 24:

- del giorno indicato in *Polizza* come data di *Decorrenza*;
- del giorno del pagamento se questo avviene dopo.

In caso di pagamento con bonifico, il giorno del pagamento è la data in cui *Genertel* ha l'evidenza contabile del pagamento.

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il *Contraente* deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza come previsto dal Codice Civile³ e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Per le rate successive alla prima, *Genertel* spedisce il Certificato di assicurazione e il *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde* dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo *Premio*.

Art. 3 - *Durata dell'assicurazione*

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in *Polizza*. Non è previsto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il *Contraente* è libero di non rinnovare il contratto e di assicurarsi con un'altra compagnia.

Genertel mantiene valido il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. "periodo di comportamento").

Art. 4 - *Proposta di rinnovo*

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - *Durata dell'assicurazione*, *Genertel* può inviare via email al *Contraente* una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva con indicazione del *Premio* da versare. Il pagamento del *Premio* implica l'accettazione delle nuove condizioni di *Premio* e di contratto che rispondono comunque ai bisogni del *Contraente* o non influiscono su di essi.

Il *Contraente* esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo *Premio* entro la scadenza del contratto.

Ricevuto il pagamento, *Genertel* invia al *Contraente* la *Polizza* e il certificato di assicurazione via email.

Art. 5 - *Diritto del Contraente al ripensamento*

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il *Contraente* può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuti i documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite:

- lettera raccomandata a *Genertel S.p.A.* - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste;
- PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it;
- l'Area Riservata di *Genertel*.

Fatta la richiesta, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*) e deve distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Ricevuta la richiesta di recesso, *Genertel* rimborsa al *Contraente* entro 15 giorni dalla data di lavorazione della richiesta il *Premio* non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

³ Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, l'assicurazione vale in:

- Italia;
- Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
- Città del Vaticano;
- Liechtenstein;
- Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino;
- stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 7 - Beni assicurabili

Quali beni sono assicurabili

Sono assicurabili gli *Altri veicoli*, quindi i veicoli a motore diversi da:

- *Autovetture*;
- monopattini elettrici;
- *Motoveicoli*;
- autocarri fino a 35 quintali.

Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del Rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il *Premio* in base alle dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* sui dati e le informazioni richiesti. Il *Contraente/Assicurato* si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in *Polizza*, inclusi *Massimali*, *Somme Assicurate*, *Scoperti* e *Franchigie*.

Il *Contraente/Assicurato* deve richiedere eventuali rettifiche entro **14 giorni** dalla *Decorrenza*.

Il *Contraente/Assicurato* deve fornire a *Genertel* informazioni precise e complete, per permettere di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare.

Se il *Contraente/Assicurato* fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo;
- determinare la cessazione dell'assicurazione⁴.

Per la garanzia R.C.A. il *Risarcimento* è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi⁵; ma *Genertel* può rivalersi, in tutto o in parte, sul *Contraente/Assicurato* responsabile.

Genertel può trattenere i *Premi* già incassati e il *Premio* per il periodo di assicurazione in corso.

Il *Contraente/Assicurato* deve subito comunicare a *Genertel*, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*Aggravamento del rischio*). Se il *Contraente/Assicurato* non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁶.

Il *Contraente/Assicurato* può inoltre comunicare a *Genertel* se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (diminuzione del *Rischio*). In tal caso, per la scadenza di *Premio* successiva alla comunicazione, *Genertel* può richiedere il minor *Premio* o recedere dal contratto⁷.

Art. 9 - Gestione del contratto

Art. 9.1 Cessazione del rischio

Il *Contraente* deve comunicare a *Genertel* se il *Rischio* cessa, con la necessaria documenta-

- 4 Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"
- 5 Art. 144 del *Codice delle Assicurazioni Private*
- 6 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"
- 7 Art. 1897 "Diminuzione del rischio"



zione, nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- Furto totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del *Veicolo*.

In questi casi, *Genernel* rinuncia a esigere eventuali rate di *Premio* successive alla data di cessazione del *Rischio*.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il *Contraente* può richiedere una di queste opzioni.

Art. 9.1.1 - Trasferimento del contratto su altro veicolo

Il *Contraente* può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il *Rischio* cessa. Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il *Contraente* chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione⁸ di quello assicurato in precedenza e deve essere dello stesso *Proprietario* (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).

Genernel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio di *Premio*. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'*Assicurato* entra in possesso del nuovo veicolo e, allo stesso tempo, cessano tutte le garanzie del *Veicolo* assicurato in precedenza.

Salvo il caso di *Furto*, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, *Genernel* può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per *Sinistri* denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del *Veicolo*.

Se il *Contraente* richiede il trasferimento del contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, *Genernel* richiede il pagamento della stessa al momento della stipula della variazione.

Art. 9.1.2 - Sospensione per cessazione del Rischio

Il *Contraente*, oltre alla sospensione volontaria di cui all'art. 9.2, può chiedere di sospendere gli effetti del contratto anche nei casi di cessazione del rischio.

Il *Contraente* può chiedere la sospensione a *Genernel* tramite **email** all'indirizzo **sospensione-riattivazione@genernel.it** che va inviata insieme ai documenti che provano la cessazione del *Rischio*.

La sospensione decorre dalla data indicata nella comunicazione; solo per i casi di *Furto* totale decorre dalle 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

La sospensione non è ammessa:

- il giorno della scadenza contrattuale;
- se il contratto ha durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti.

Entro 12 mesi il *Contraente* può riattivare il contratto su un altro veicolo, o per lo stesso, se possibile.

Se il *Contraente* non riattiva il contratto entro **12 mesi**, questo è considerato risolto e *Genernel* mette a disposizione del *Contraente* il *Premio* non goduto **per la sola garanzia R.C.A.** escluse imposte e contributo S.S.N.. Per poter procedere al rimborso, il *Contraente* deve indicare l'*IBAN* a *Genernel*.

Negli altri casi il contratto si riattiva dalle ore 24 della data di riattivazione indicata dal *Contraente*, fermo l'eventuale conguaglio del *Premio*. La riattivazione può avvenire:

⁸ Art. 47 del Codice della strada "Classificazione dei veicoli"

- online – sul sito www.genertel.it;
- tramite l'app Genertel+;
- al telefono.

Se il *Contraente* sospende il contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, deve pagarla al momento della riattivazione.

Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il Certificato di assicurazione per poter circolare con il *Veicolo*. Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



Se il periodo di sospensione è superiore a **30 giorni**, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue sono prorogate di un periodo della stessa durata di quello della sospensione.

Art. 9.1.3 - Risoluzione anticipata del contratto

Il *Contraente* può chiedere la *Risoluzione anticipata* del contratto.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. *Genertel* procede alla *Risoluzione anticipata* del contratto solo dopo aver ricevuto dal *Contraente* i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita del Veicolo:** l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del Veicolo:** la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del Veicolo:** l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo* e della targa di immatricolazione.

Ricevuti i documenti *Genertel* mette a disposizione del *Contraente* il *Premio* non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N..

Art. 9.1.4 - Cessione del contratto all'acquirente del Veicolo

In caso di vendita del *Veicolo*, il *Contraente* deve avvisare subito *Genertel* se cede al compratore anche il contratto di assicurazione. In tal caso deve fornire tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il *Contraente* deve pagare tutte le rate fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto resta valido:

- in caso di pagamento a rate, solo per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal *Contraente*;
- in caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché *Genertel* non rilascia l'attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.

In occasione della cessione del contratto non sono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 9.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo⁹

È possibile chiedere la sospensione del contratto se il *Veicolo* non è utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁰ e va presentata a *Genertel*, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, con le seguenti modalità:

- tramite il sito www.genertel.it o l'app Genertel+;
- tramite PEC all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it;
- tramite email, all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it; in questo caso, la richiesta è valida solo se il soggetto legittimato alla sospensione del contratto sottoscrive la dichiarazione mediante FEQ (Firma Elettronica Qualificata).

⁹ Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

¹⁰ Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*



La sospensione volontaria è registrata nella *Banca dati* della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente¹¹. Evasa la richiesta, *Genertel* dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria:

- il *Proprietario*;
- l'*usufruttuario*;
- l'*acquirente con patto di riservato dominio*;
- il *locatario* in caso di locazione finanziaria.

Se il *Contraente* non è uno di questi soggetti deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a *Genertel*, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni (5 giorni** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa¹², di **10 mesi (11 mesi** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico¹³).

La riattivazione del contratto può essere richiesta in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine comunicato (o prorogato).

Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.



Ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che *Genertel* consegna alla riattivazione del contratto.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a *Genertel* o visitare il sito www.genertel.it.

Art. 10 - Tutela del *Contraente* in caso di Furto del Veicolo

In caso di *Furto del Veicolo* il *Contraente* deve darne immediata comunicazione a *Genertel* insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha più effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il *Contraente* non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, *Genertel* rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del *Furto*, e rimborsa l'eventuale *Premio* non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.. *Genertel* calcola il periodo non usufruito, oggetto del rimborso a partire dal giorno della denuncia.

Art. 11 - Altre assicurazioni

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve comunicare a *Genertel* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile¹⁴. Se non lo fa, può perdere il diritto al *Risarcimento* o all'*Indennizzo*.

Art. 12 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del *Contraente*. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

¹¹ Art. 122-bis comma 3 del *Codice delle Assicurazioni Private*

¹² Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

¹³ Art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

¹⁴ Art. 1910 del Codice Civile

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato in modo diverso dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 14 - Area Riservata

Per questo contratto, *Genertel* mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il *Contraente* può:

- fare un preventivo e stipulare la polizza;
- trasferire il contratto su un altro veicolo;
- consultare e scaricare il *Set informativo* e, se concluso il periodo di osservazione l'attestato di rischio;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- richiedere l'assistenza stradale;
- denunciare e monitorare lo stato del *Sinistro*;
- richiedere la sospensione e la riattivazione del contratto;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

L'Area Riservata è raggiungibile dal sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il *Contraente* riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle. Può farlo sul sito internet www.genertel.it.

Il servizio è gratuito.

Art. 15 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., *Genertel* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Genertel* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 16 – Denuncia di *Sinistro*

Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato*, anche se non è responsabile, deve darne comunicazione a *Genertel* entro **3 giorni** dalla data in cui è avvenuto il *Sinistro* o ne ha avuta conoscenza.

La comunicazione di denuncia del *Sinistro* può essere inviata dal *Contraente* con l'app *Genertel+* disponibile gratis per smartphone Android e iOS.

Art. 17 - Pagamenti da parte di *Genertel*

Genertel paga le somme dovute per rimborsi di *Premio* e *Sinistri* – anche in regime di *Risarcimento diretto* - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 18 - Modalità di reclamo

A *Genertel*

Eventuali reclami possono essere presentati a *Genertel* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a *Genertel* S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste;
- tramite il **sito internet** di *Genertel* www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@genertel.it.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i

> **COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?**



loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e sono gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Genertel*, *Genertel* provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di risultato insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**:

- con **lettera** inviata a **IVASS** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- con **fax** al numero 06.42133206;
- tramite **PEC** all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato a *Genertel* o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- ogni documento utile per descrivere più in dettaglio le relative circostanze.

Art. 19 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org), è obbligatorio tentare di risolvere le controversie con i seguenti sistemi alternativi:

- **Mediazione** per le controversie assicurative, bisogna prima tentare la mediazione. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:

- via **PEC** a genertel@pec.genertel.it;
- via lettera alla sede legale di *Genertel*.

Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

- **Negoziazione assistita** per le controversie su risarcimenti di danni da circolazione di veicoli o natanti, bisogna prima tentare la negoziazione assistita. La richiesta va inviata a *Genertel* tramite il proprio avvocato.

Inoltre, è possibile attivare:

- **Arbitrato** per le controversie che riguardano la garanzia "Assistenza legale", se l'Assicurato non è d'accordo con *Genertel* sulla gestione del *Sinistro*, può richiedere un arbitro per valutare se il parere di *Genertel* è corretto. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:

- via **PEC** a servizio.clienti@pec.das.it;
- via lettera alla sede legale di **DAS**.

- **Procedura FIN-NET** per risolvere le liti transfrontaliere, si può presentare un reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET, contattando il gestore nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare in via preliminare la procedura della conciliazione paritetica.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazione, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da *Genertel* S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante

- dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
 - (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
 - (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
 - (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
 - (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere. Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematica, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

1. per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genetel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genetel.
2. per la cessione alle società del Gruppo Generali¹⁵ e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla

¹⁵ Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion



revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell'offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortunati, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.A)

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione¹⁶. Se il *Veicolo* causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, *Genertel* paga le somme dovute ai terzi come *Risarcimento* dei danni.

Queste somme:

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del *Massimale*.

La garanzia opera a prescindere dall'area in cui il *Veicolo* è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

È compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia per:

- la responsabilità civile per i danni causati senza volerlo a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al *Veicolo* e viceversa, se non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
- i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
- i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

Se il *Veicolo* è un **rimorchio** (roulotte, carrello o simili) con targa propria ed è staccato dalla motrice, nell'oggetto dell'assicurazione è compresa la garanzia per i danni a terzi che derivano:

- dal rimorchio in sosta;
- da manovre a mano;
- da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione (rischio sosta).

¹⁶ Art.122 Codice delle Assicurazioni Private



CHI PUO' GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?

Art. 1.2 - Tipo di guida

Il contratto può essere personalizzato in base alle caratteristiche dei conducenti del *Veicolo*. I tipi di guida possibili sono:

- esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni);
- inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni);
- non solo esperti.

La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*, ma se il *Contraente* ha dichiarato che il *Veicolo* non è mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni, per i *Sinistri* con colpa causati da un guidatore sotto i 25 anni, il *Contraente* rimborsa la "*Franchigia* conducente inesperto" di **350 euro** che si somma all'eventuale *Franchigia* che il *Contraente* ha scelto di inserire in contratto, a fronte di una riduzione del *Premio* come descritto nell'**art. 1.6 Franchigia**.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.3 - "Sicurezza comunque"

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria *Genertel* assicura, con lo stesso *Massimale* e senza aumento del *Premio*, i danni causati senza volerlo a terzi:

- a) dal gancio di traino del *Veicolo*;
- b) da un *Trasportato* del *Veicolo* (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati");
- c) solo per gli *Autocarri* sono compresi anche i danni causati dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo* e viceversa eseguite con mezzi o dispositivi meccanici omologati se questi sono parte integrante dell'*Autocarro* assicurato e sono previsti nella sua destinazione funzionale.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'Incidente

1. indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal *Veicolo* per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, soprattutto se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'Incidente

1. cerca di individuare eventuali testimoni e raccoglili le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'*Incidente* e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo Blu

- compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il *Modulo Blu* vale in ogni caso come denuncia del *Sinistro*. Se non hai in auto il *Modulo Blu* puoi compilarlo anche in seguito, ed incontrare la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 10.

Avvia la procedura di Risarcimento

- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso la sezione denuncia on line del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat on line** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel+** per iOS o Android e denuncia il *Sinistro* dal tuo telefonino con le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'*Incidente*! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.4 - Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

- da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*.
- dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara¹⁷.

Nei casi sopra citati, *Genertel* può agire in *Rivalsa* per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.

Il *Conducente* responsabile del *Sinistro* non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.

Inoltre, solo con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A. i seguenti soggetti:

1. il *Proprietario*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del *Conducente* o dei soggetti di cui al punto 1. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 - Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera per i *Sinistri*:

- a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di:
 - patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*¹⁸;
- c) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- d) subiti dai *Trasportati* se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo*;
- e) che avvengono in *Aree aeroportuali*, se il *Veicolo* non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tutti i casi sopra citati *Genertel* può agire in *Rivalsa* per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.

L'assicurazione non opera inoltre:

- f) in caso di trasporto merci, per i danni alle cose trasportate o in consegna;
- g) in caso di trasporto di *Merci pericolose* o lubrificanti, per i maggiori danni che derivano dal materiale trasportato;
- h) in caso di operazioni di carico e scarico, per i danni alle persone che ne prendono parte e ai *Trasportati*;
- i) per danni da carico e scarico di *Merci pericolose* o lubrificanti.

> OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Art. 1.6 - Franchigia

Il *Contraente* può inserire nel contratto la *Franchigia*, se proposta da *Genertel*, a fronte di uno sconto sul *Premio* R.C.A. In questo caso, il *Contraente* paga la *Franchigia* a *Genertel*:

- in casi di *Risarcimento diretto*, quando l'assicurazione della controparte risarcisce il pro-

¹⁷ Art. 9 "Competizioni sportive su strada" del *Codice della Strada*

¹⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



- prio assicurato (anche in parte);
- negli altri casi, quando Genertel paga il danneggiato.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di Franchigia

Massimale assicurato: 10.000.000 euro

Franchigia: 500 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Genertel paga: 4.500 euro (l'ammontare del danno detratta la Franchigia)

L'Assicurato paga: 500 euro

COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATO LA GARANZIA R.C.A.?

Art. 1.7 - Forma tariffaria Bonus Malus

L'assicurazione per:

- Ambulanze;
- Autocarri;
- Autocaravan;
- Quadricicli;
- Motocarri;

è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di Premio in assenza o in presenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione descritto all'ALLEGATO 1⁹. Per i restanti *Altri veicoli* Genertel applica la tariffa fissa.

COME EVOLVE LA MIA CLASSE

In prossimità della scadenza del contratto annuale, Genertel mette a disposizione per tutte le polizze R.C.A. l'attestazione dello stato di rischio. La *Classe universale (CU)* è calcolata in base alla presenza o meno di *Sinistri* pagati, anche in parte, nel periodo di osservazione²⁰.

Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i *Sinistri* per cui è stata accertata la *Responsabilità principale* dell'Assicurato.

I *Sinistri* pagati con *Responsabilità paritaria* dell'Assicurato minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma sono annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* si sommano le loro percentuali e, se si raggiunge la soglia del 51% nell'arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all'applicazione del malus.

L'eventuale *Franchigia* che il *Contraente* inserisce nel contratto va pagata a Genertel:

- in casi di *Risarcimento diretto*, quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte);
- negli altri casi, quando Genertel liquida il danneggiato.

La *Classe universale (CU)* può evolvere nei seguenti modi:

- se non ci sono *Sinistri* è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo *Sinistro* è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo *Sinistro* in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.

L'attestazione riporta, oltre alla *Classe universale (CU)*, anche la *Classe di merito* Genertel, che prevede però la classe minima -1.

Per gli *Autocarri* e gli *Autocaravan* l'evoluzione della *Classe di merito* Genertel prevede lo stesso meccanismo della *Classe universale (CU)* ma la classe minima è la -1.

Per i *Quadricicli* e i *Motocarri*, l'evoluzione della *Classe di merito* Genertel prevede la discesa di una classe in assenza di *Sinistri* (ferma la classe minima 0), mentre in presenza di un *Sinistro*, l'evoluzione dipende dalla classe di appartenenza al momento del *Sinistro* stesso:

- per gli *Assicurati* nelle classi da 0 a 10 è prevista l'assegnazione alla classe 14;

¹⁹ Provv. 72/2018 IVASS

²⁰ Art.3 del Reg. Ivass 9/2015

- per gli *Assicurati* nelle classi da 11 a 13 l'assegnazione alla classe 15;
- per gli *Assicurati* nelle classi maggiori o uguali a 14 la risalita di una classe (ferma la classe massima 18).

Ogni *Sinistro* successivo al primo comporta un ulteriore aumento di una classe (la classe massima è la 18).

Per le regole di assegnazione della *Classe universale (CU)*, di corrispondenza tra la *CU* e la *Classe di merito Genertel* e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

L'Assicurato può evitare l'evoluzione in malus se rimborsa gli importi liquidati a titolo definitivo per i *Sinistri* che l'hanno causata.

È possibile rimborsare anche solo alcuni dei *Sinistri* liquidati; in questo caso l'evoluzione in malus si applica solo per i *Sinistri* che non sono stati rimborsati. Il rimborso deve essere effettuato:

- a *CONSAP*, per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento diretto (CARD)*;
- a *Genertel* per gli altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura *CARD*).

Il *Contraente*, per conoscere l'importo dei *Sinistri* che rientrano nella procedura di *Risarcimento diretto*²¹, deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso *CONSAP*

- utilizzando la procedura on-line sul sito www.consap.it;
- scrivendo a *CONSAP*, Via Yser, 14 - 00198 Roma.

Può fare la richiesta direttamente o delegare *Genertel* a richiedere l'importo a nome suo. *CONSAP* comunicherà direttamente al *Contraente* l'importo.

Per delegare *Genertel*, il *Contraente* può scrivere un email a protezione.bonus@genertel.it per ottenere il documento da compilare e le istruzioni per la restituzione a *Genertel*.

Il *Contraente*, per conoscere l'importo di altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura *CARD*), deve rivolgersi a *Genertel*:

- al telefono al 040.20.20.40;
- via email al servizio sinistri@genertel.it;
- tramite una lettera a *Genertel sinistri* - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Se hai bisogno di **maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus** sulla tua *Polizza* puoi contattarci all'indirizzo **email** protezione.bonus@genertel.it.



SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza. La garanzia può essere acquistata solo per *Autocarri*, *Autocaravan*, *Quadricicli* e *Motocarri*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal *Veicolo*, compresi gli *Accessori*, in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- Furto* o tentato *Furto* del *Veicolo*, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il *Furto* di *Apparecchi multimediali* è indennizzato fino a un massimo di **1.250 euro** e sempre nei limiti della *Somma assicurata*. Il *Contraente* deve dimostrare l'esistenza degli *Apparecchi multimediali* e presentare a *Genertel* la documentazione relativa all'acquisto;
- Incendio* anche se causato da *Atti Vandalici*.

Genertel indennizza inoltre:

- le spese di custodia o di parcheggio, con il massimo di **500 euro** per evento, necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
 - il *Veicolo* viene ritrovato dopo un *Furto*;

²¹ Art.149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private



- il *Veicolo* viene sequestrato dalle autorità dopo un *Incendio*;
- d) la perdita dell'imposta di proprietà (c.d. "bollo") non utilizzata in caso di *Furto* se il *Contraente* assicura con *Genertel* un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:

- dell'*Assicurato* e del *Contraente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone che l'*Assicurato* o il *Contraente* incarica alla guida o riparazione o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.3 - Cause di riduzione o esclusione dell'*Indennizzo*

Se alla stipula del contratto il *Contraente* ha dichiarato:

1. che di notte il *Veicolo* è custodito in autorimessa o giardino, l'*Assicurato* deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile²²;
2. la presenza di un antifurto, l'*Assicurato* deve poterne dimostrare l'installazione sul *Veicolo*: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile²³;
3. che il *Veicolo* monta un *Antifurto satellitare* o un localizzatore satellitare e l'*Assicurato* non è in grado di provare l'esistenza, al momento del *Furto*, di un abbonamento a un servizio satellitare, *Genertel* non paga alcun *Indennizzo*.

Art. 2.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni:

- a) da *Furto* o tentato *Furto* che avvengono in conseguenza di *Atti vandalici*;
- b) da *Furto* totale o parziale del *Veicolo* agevolato da
 - mancata chiusura;
 - presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo* al suo interno;
 - presenza delle chiavi di accensione all'interno del *Veicolo*.
- c) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- d) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- e) che avvengono in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 2.5 - Scoperto e Minimo

A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di Scoperto e Minimo in caso di danneggiamento del *Veicolo* a seguito di *Furto*

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito del *Sinistro*: 1.000 euro

Scoperto: 5% (euro 1.000 x 5% = 50 euro) con un *Minimo* di 150 euro

Genertel paga: 1.000 - 150 = 850 euro

L'*Assicurato* paga: 150 euro (perché lo *Scoperto* del 5% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile di 150 euro).

²² Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

²³ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai subito denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo *Veicolo*.

Se hai inserito in *Polizza* anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde 800.99.77.98 o dall'estero uno fra i seguenti numeri +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00, la *Struttura Organizzativa* ti metterà a disposizione un'*Autovettura* sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.

Avvia la procedura per il *Risarcimento* del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+** insieme alla denuncia fatta all'autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 11.



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'*Incendio*

- allontanati il più possibile dal *Veicolo* e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Se hai inserito in *Polizza* anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde 800.99.77.98 o dall'estero uno fra i seguenti numeri +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00; la *Struttura Organizzativa* metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il *Veicolo* e, se il fermo del *Veicolo* supera i limiti previsti, un'*Autovettura* sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il *Veicolo* è necessario avere il nullaosta da parte delle autorità.

Avvia la procedura per il *Risarcimento* del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 11.

Art. 2.6 - Ritrovamento del *Veicolo*

Se l'*Assicurato* scopre che il *Veicolo* rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve sempre:

- informare *Genertel*;
- inviare a *Genertel* la documentazione sul ritrovamento rilasciata dalle autorità.

L'*Assicurato* deve rispettare questi obblighi sia prima che dopo il pagamento dell'*Indennizzo*?

Se il *Veicolo* viene recuperato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può scegliere di:

- **rientrare in possesso del *Veicolo***: in questo caso l'*Assicurato* deve comunicare a *Genertel* di voler rientrare nel possesso del *Veicolo* entro 7 giorni da quando viene a sapere che è stato ritrovato. In questo caso deve rimborsare l'*Indennizzo* che ha ricevuto per il Furto;
- **non conservare la proprietà del *Veicolo***: in questo caso l'*Assicurato* deve comunicare la sua decisione a *Genertel* entro 7 giorni. Se lo fa oppure se non fornisce alcuna comunicazione entro 7 giorni, *Genertel* può vendere il *Veicolo* in forza della procura speciale rilasciata in suo favore e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell'*Indennizzo*.

SEZIONE 3 > DANNI AL VEICOLO (MINIKASKO / KASKO)

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*. La garanzia può essere acquistata solo per *Autocarri* e *Autocaravan*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal *Veicolo* compresi gli *Accessori* durante la circolazione del *Veicolo* in aree pubbliche o private, escluse le *Aree aeroportuali*, in conseguenza di uno degli eventi descritti dalle singole opzioni riportate di seguito. Il *Contraente* può scegliere tra due opzioni alternative di garanzia:

1. **Minikasko**: in caso di collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.
2. **Kasko**: se si verifica uno dei seguenti eventi:



- a) collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato;
- b) urto del *Veicolo* contro ostacoli mobili o fissi;
- c) urto di oggetti contro il *Veicolo*;
- d) uscita di strada o ribaltamento.

Genertel rinuncia al diritto di *Surroga*²⁴ nei confronti dei seguenti soggetti:

- il *Conducente*;
- i *Trasportati*;
- i familiari e i dipendenti dell'*Assicurato*.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:

- dell'*Assicurato* e del *Contraente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone che l'*Assicurato* o il *Contraente* incarica alla guida o riparazione o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.3 - Cause di riduzione dell'*Indennizzo*

Se alla stipula del contratto il *Contraente* ha dichiarato:

1. che di notte il *Veicolo* è custodito in autorimessa o giardino, l'*Assicurato* deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile²⁵.
2. che il *Veicolo* dispone di un antifurto, l'*Assicurato* deve poterne dimostrare l'installazione sul *Veicolo*: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile²⁶.

Art. 3.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*²⁷;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 3.5 - Scoperto e Minimo

A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.

²⁴ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

²⁵ Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio"

²⁶ Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio"

²⁷ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di Scoperto e Minimo in caso di danni al Veicolo (Minikasko e Kasko)

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito del Sinistro: 2.000 euro

Scoperto: 10% (euro 2.000*10% = 200 euro) con un Minimo di 250 euro

Genertel paga: 2.000 - 250 = 1.750 euro

L'Assicurato paga: 250 euro (perché lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al Minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai subito denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 11.

Se hai inserito in Polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde 800.99.77.98 o dall'estero uno fra i seguenti numeri +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00, la Struttura Organizzativa ti metterà a un mezzo di soccorso per trasportare il Veicolo e, se il fermo del Veicolo supera i limiti previsti, un'Autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.

SEZIONE 4 > ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza. La garanzia può essere acquistata solo per Autocarri e Autocaravan. La garanzia può essere acquistata solo se presente almeno una garanzia tra: Furto e Incendio, Kasko, Minikasko.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal Veicolo in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri Atti vandalici: il danno deve essere riconducibile a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione;
- uragani, trombe d'aria, grandine, frane, smottamenti;
- rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di dolo:

- dell'Assicurato e del Contraente;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei Trasportati;
- delle persone che l'Assicurato o il Contraente incarica alla guida o riparazione o custodia del Veicolo.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.3 - Cause di riduzione dell'Indennizzo

Se alla stipula del contratto il Contraente ha dichiarato che:

- di notte il Veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l'Assicurato deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, Genertel riduce l'Indennizzo come previsto dal Codice Civile²⁸;
- il Veicolo dispone di un antifurto, l'assicurato deve poterne dimostrare l'installazione sul Veicolo: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, Genertel riduce l'Indennizzo come previsto dal Codice Civile²⁹.

28 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio" del Codice Civile

29 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio" del Codice Civile



Art. 4.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni che avvengono in conseguenza di:

- terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, slavina, valanga, fulmine;
- atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 4.5 - Scoperto e Minimo

A carico dell'Assicurato rimane lo Scoperto. Questo importo non può essere comunque inferiore al Minimo non indennizzabile. Lo Scoperto e il Minimo sono indicati in Polizza.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di Scoperto e Minimo in caso di danni al Veicolo per Atti vandalici

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito del Sinistro: 3.000 euro

Scoperto: 5% (euro 3.000 x 5% = 150 euro) con un Minimo di 350 euro

Genertel paga: 3.000 - 350 = 2.650 euro

L'Assicurato paga: 350 euro (perché lo Scoperto del 5% del danno è inferiore al Minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

In caso di danno ai cristalli porta il tuo Veicolo presso un centro carglass®

- **Nessuna denuncia!** Il centro carglass® provvederà a riparare il danno dopo aver avvisato Genertel. In più, se vai presso un centro carglass®, se il danno ai cristalli non comporta la sostituzione degli stessi non paghi nulla quando il costo della riparazione non supera i 100 euro. Puoi trovare il centro carglass® più vicino a te sul sito internet www.carglass.it.

SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza. La garanzia può essere acquistata solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, rimorchi e roulotte.

Secondo la normativa vigente³⁰, Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare +39.040.20.20.20 - email: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS. Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del Sinistro.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce al Proprietario, al locatario in caso di leasing o al Conducente:

- a) l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, se durante la circolazione del Veicolo avviene un Incidente che provoca all'Assicurato un danno materiale o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
 - la condotta di un terzo;
 - un'azione compiuta da un terzo;
 - le condizioni della strada.
- b) l'assistenza giudiziale se l'Assicurato è indagato o imputato in un procedimento penale per un Incidente che avviene durante la circolazione del Veicolo.

In entrambi i casi la garanzia opera per Incidenti che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

³⁰ Art.163 "Requisiti particolari" e Art.164 "Modalità per la gestione dei sinistri" del Codice delle Assicurazioni Private

Art. 5.2 - Gestione del Sinistro

DAS, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, DAS:

1. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'*Incidente* accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (CONSAP) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
2. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'*Assicurato*. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;
3. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in *Polizza*, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Non sono comprese multe, ammende, pene pecuniarie.

Le spese legali sono a carico di *Genertel* sempre e solo nei limiti del *Massimale di Polizza*; questo *Massimale* è da intendersi unico quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'*Assicurato*, sia per il recupero del danno in sede civile.

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del *Sinistro* è riservata esclusivamente a DAS (art. 164 comma 2, lett. a, del *Codice delle Assicurazioni Private*)

Le garanzie operano solo per i Sinistri per cui gli incarichi a legali e periti sono già stati autorizzati da DAS per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del *Sinistro*, ogni accordo rivolto a definire la controversia in via bonaria deve essere prima concordato con DAS, in caso contrario l'*Assicurato* risponde di tutte le spese sostenute da *Genertel* per la gestione della pratica.

Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine l'*Assicurato* deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia.

Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, DAS propone all'*Assicurato* di affidare la pratica a un legale per il giudizio nei seguenti casi:

- quando le pretese dell'*Assicurato* presentano possibilità di successo;
- quando è necessaria la difesa penale.

In caso di giudizio, l'*Assicurato* può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da DAS o se nominarne uno a sua scelta.

L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di *Genertel*.

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a DAS se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da DAS, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. DAS si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di *Genertel* nei limiti del *Massimale di Polizza* (*Massimale* unico anche in caso di intervento di più legali).

Se l'*Assicurato* nomina il legale a sua scelta:

- deve inviare la parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'*Assicurato* non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto;
- non può autorizzarlo ad avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da DAS. Se DAS non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari;
- deve aggiornare DAS a intervalli regolari sullo stato della controversia, anche con l'invio



di copia degli atti processuali, e deve richiedere al legale di includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel e *DAS* non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 5.3 - Anticipi sulle spese civili e penali

DAS non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il *Massimale di Polizza* e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le *Spese borsuali* relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie autorizzate da *DAS*, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 5.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'*Assicurato* ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza *DAS* non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, l'*Assicurato* deve restituire le somme che *DAS* ha anticipato all'avvocato a titolo di *Spese borsuali* e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale sono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, *DAS*, se informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte sono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato sono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese sono pagate entro il *Massimale di Polizza*. Le spese legali e quelle relative alle perizie sono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a *DAS*.

Procedimento di mediazione

Quando è attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'*Assicurato* e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa è poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, *Genertel* non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo ed è quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, *Genertel* risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 5.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese

Se l'*Assicurato* nomina il legale a sua scelta, deve aggiornare *DAS* a intervalli regolari su ogni stato e grado del procedimento penale e informarla per tempo del rinvio a giudizio.

Alla fine del procedimento penale l'Assicurato deve inviare a DAS una copia della sentenza o del decreto del giudice. DAS liquida gli onorari del penalista sulla base della nota spese redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il *Massimale di Polizza*. Questo *Massimale* comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia subito la denuncia via email all'indirizzo sinistri@das.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 11.5.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.6 - Rischi esclusi

La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, *Atti vandalici* o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.7 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia Assistenza Legale non opera:

- a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'Assicurato;
- b) in caso di controversie tra il *Conducente* e i suoi *Trasportati*, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del *Codice della Strada* (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- d) in caso di costituzione di parte civile;
- e) per il dissequestro del *Veicolo*;
- f) in caso di difetti di fabbricazione del *Veicolo*;
- g) per i *Sinistri* che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- h) per i *Sinistri* quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³¹;
- i) quando *Genertel* è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se sono attivate le garanzie *Kasko*, *Minikasko*, *Infortunati del Conducente*);
- j) quando l'*Incidente* è disciplinato dalla procedura di *Risarcimento diretto*³²;
- k) se la controversia nasce per ottenere un *Indennizzo minore o uguale a 300 euro*;
- l) per i *Sinistri* che avvengono quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- m) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 5.8 - Arbitrato

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di:

- conflitto d'interessi o

³¹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

³² Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto" del *Codice delle Assicurazioni Private*



- di disaccordo tra l'*Assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, possono chiedere di affidare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'*Assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Per attivare l'arbitrato nei confronti di *DAS* l'assicurato deve inviare la richiesta tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*Assicurato*, può procedere all'azione giudiziale per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto in *Polizza*. Se invece ottiene un risultato sfavorevole, ***DAS non rimborsa le spese sostenute.***

Se l'*Assicurato* - in alternativa alla procedura arbitrale - intende agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione.

SEZIONE 6A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA

La garanzia vale solo se è acquistata e riportata in *Polizza*. La garanzia può essere acquistata solo per *Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, rimorchi e roulotte*.

Premessa

Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Europ Assistance - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6A.1 - Oggetto dell'assicurazione

È prestata assistenza all'*Assicurato* se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata al massimo una volta per ogni *Sinistro* tramite la *Struttura Organizzativa* e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto.

Art. 6A. 1.1 - Soccorso stradale

Se il *Veicolo* non funziona per:

- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- *Guasto*;
- *Incidente*,

l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, la *Struttura Organizzativa* porta il *Veicolo* all'officina più vicina.

Se le condizioni tecniche lo permettono la *Struttura Organizzativa* effettua sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al *Veicolo* di riprendere la marcia in sicurezza. La *Struttura Organizzativa* può fare questo solo se il tempo necessario per l'intervento non supera i **30 minuti**.

Genertel tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimale di **200 euro** per *Sinistro*.

Le prestazioni sono erogate solo se il *Veicolo* non pesa più di 3.500 kg a pieno carico.

Art. 6A. 1.2 - Dépannage

Se il *Veicolo* non funziona per:

- foratura degli pneumatici;

- batteria scarica;
- mancato avviamento in genere,

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso. Se il tipo di riparazione lo permette e se la sede del fornitore si trova entro **20 chilometri** dal luogo del fermo, la riparazione viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* come descritto nell'art. 6A1.1.

Genertel tiene a carico le spese di manodopera dell'intervento sul posto.

Art. 6A. 1.3 - Autovettura in sostituzione (solo per Autocaravan)

Se il *Veicolo* non funziona per:

- *Guasto*;
- *Incidente*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*

e si verifica una delle seguenti condizioni:

- il *Veicolo* resta fermo presso un'officina per almeno **3 giorni** di fila;
- per la riparazione ci vogliono più di 8 ore di manodopera certificate dall'officina meccanica;

oppure

- in caso di *Furto* totale;

l'Assicurato contatta la *Struttura Organizzativa* per chiedere un'*Autovettura* in sostituzione. Gli viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata un'*Autovettura* per uso privato, a chilometraggio illimitato e senza autista, di categoria equivalente e comunque fino ad un massimo di 1.200 cc. di cilindrata.

Per l'*Autovettura* in sostituzione *l'Assicurato* deve avere almeno **21 anni** compiuti e deve fornire alla stazione di noleggio:

- patente di guida valida e in originale;
- carta di credito (non prepagata) come cauzione.

Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'*Autovettura*, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, **per un massimo di 3 giorni consecutivi**.

Se per i motivi descritti sopra *l'Immobilizzazione del Veicolo* avviene di sabato, domenica o in giorni festivi, *Genertel* tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'*Autovettura*, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il *Veicolo* deve rimanere in officina per almeno 24 ore.

Il massimale complessivo **non può comunque superare i 3 giorni consecutivi**.

Art. 6A. 1.4 - Spese d'albergo

Se in seguito a un *Incidente* avvenuto a **più di 50 km** dalla residenza dell'*Assicurato*, il *Veicolo* non funziona per:

- *Guasto*;
- *Incidente*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*

e per farlo riparare *l'Assicurato* deve fermarsi almeno una notte oppure

- in caso di *Furto* totale,

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa*, che prenota per *l'Assicurato* e per gli eventuali *Trasportati* un albergo.

Genertel tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a un massimo di **300 euro** complessivi per *Sinistro*, per tutte le persone coinvolte nello stesso *Sinistro* (*Assicurato* e *Trasportati*).

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6A.2 - Rischi esclusi

Le prestazioni non operano per i *Sinistri* determinati da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*.



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6A.3 - Esclusioni previste dal contratto

Le prestazioni non operano per i *Sinistri* che avvengono:

- a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³³;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- g) in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.

Sono inoltre escluse:

per gli artt. **6A.1.1 - Soccorso stradale** e **6A.1.2 - Dépannage**:

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del *Veicolo*;
- le spese per il traino, se il *Veicolo* subisce l'*Incidente* o il *Guasto* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o equiparate (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. **6A.1.3 - Autovettura in sostituzione**:

- le situazioni di fermo del rimorchio;
- le situazioni in cui il *Veicolo* rimane fermo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comunque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetto, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate dall'*Assicurato*. Le società di autonoleggio possono richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
- eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

La *Struttura Organizzativa* è operativa **24 ore su 24!**

SEZIONE 6B > ASSISTENZA STRADALE TOP

La garanzia vale solo se è acquistata e riportata in *Polizza*. La garanzia può essere acquistata solo per *Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, rimorchi e roulotte*.

Premessa

Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a *Europ Assistance* - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.

33 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6B.1 - Oggetto dell'assicurazione

È prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono. Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata al massimo una volta per ogni Sinistro tramite la *Struttura Organizzativa* e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto.

Art. 6B. 1.1 - Soccorso stradale

Se il *Veicolo* non funziona per:

- Incendio;
- Furto parziale;
- ritrovamento dopo Furto;
- Guasto,
- Incidente;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il *Veicolo* viene portato all'officina più vicina.

Se le condizioni tecniche lo permettono, la *Struttura Organizzativa* effettua sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al *Veicolo* di riprendere la marcia in sicurezza. La *Struttura Organizzativa* può fare questo solo se il tempo necessario per l'intervento non supera i **30 minuti**.

Genertel tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimale di **200 euro** per Sinistro.

Le prestazioni sono erogate solo se il *Veicolo* non pesa più di 3.500 kg a pieno carico.

Art. 6B. 1.2 - Dépannage

Se il *Veicolo* non funziona per:

- foratura degli pneumatici;
- batteria scarica;
- mancato avviamento in genere;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso.

Se il tipo di riparazione lo permette e se la sede del fornitore si trova entro **20 chilometri** dal luogo del fermo, la riparazione viene fatta sul posto, altrimenti il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* come descritto nell'art. 6B1.1.

Genertel tiene a proprio carico le spese di manodopera dell'intervento sul posto.

Art. 6B. 1.3 - Autovettura in sostituzione (solo per Autocaravan)

Se il *Veicolo* non funziona per:

- Guasto;
 - Incidente;
 - Incendio;
 - Furto parziale;
 - ritrovamento dopo Furto;
- e si verifica una delle seguenti condizioni:
- il *Veicolo* resta fermo presso un'officina per almeno 3 giorni di fila;
 - per la riparazione ci vogliono più di 8 ore di manodopera certificate dall'officina meccanica;

oppure

- in caso di Furto totale;

l'Assicurato contatta la *Struttura Organizzativa* per chiedere un'Autovettura in sostituzione. Gli viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata un'Autovettura per uso privato, a chilometraggio illimitato e senza autista, di categoria equivalente e comunque fino ad un massimo di 1.200 cc. di cilindrata.

Per l'Autovettura in sostituzione l'Assicurato deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire alla stazione di noleggio:

- patente di guida valida e in originale;
- carta di credito (non prepagata) come cauzione.

Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'Autovettura, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento e comunque:



- **per un massimo di 7 giorni consecutivi** - in caso di *Guasto*, *Incidente*, *Incendio*, *Furto* parziale, o ritrovamento dopo *Furto*;
- **per un massimo di 30 giorni consecutivi** - in caso di *Furto* totale.

Se per i motivi descritti sopra l'*Immobilizzazione del Veicolo* avviene di sabato, domenica o in giorni festivi, *Genertel* tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'*Autovettura*, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il *Veicolo* deve rimanere in officina per almeno 24 ore.

Il massimale complessivo **non può comunque superare i 7 giorni consecutivi**.

Art. 6B. 1.3 Bis - Taxi per il recupero del Veicolo

Se il *Veicolo* è rimasto fermo per:

- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto* totale;
- *Guasto*;
- *Incidente*;

e l'*Assicurato* ha bisogno di andare a recuperarlo nell'officina dove è stato riparato, deve contattare la *Struttura Organizzativa* per chiedere un taxi.

Genertel tiene a proprio carico il taxi fino a un massimale di **150 euro** per *Sinistro*.

Art. 6B. 1.4 - Spese d'albergo

Se in seguito a un *Incidente* avvenuto a più di 50 km dalla residenza dell'*Assicurato*, il *Veicolo* non funziona per:

- *Guasto*;
- *Incidente*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;

e per farlo riparare l'*Assicurato* deve fermarsi almeno una notte, oppure in caso di *Furto* totale, l'*Assicurato* contatta la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* prenota per l'*Assicurato* e per gli eventuali *Trasportati* un albergo.

Genertel tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a un massimo di **300 euro** complessivi per *Sinistro*, per tutte le persone coinvolte nello stesso *Sinistro* (*Assicurato* e *Trasportati*).

Art. 6B. 1.5 - Rientro sanitario (solo per Quadricicli e Motocarri)

Questa prestazione viene data se, per un *Infortunio* a seguito di *Incidente* avvenuto a **più di 20 km** dalla residenza dell'*Assicurato*, e il personale medico della *Struttura Organizzativa* e quello del posto, decidono che è necessario il rientro sanitario.

Il rientro sanitario viene fatto:

- in un *Istituto di cura* attrezzato del luogo più vicino alla tua residenza in Italia;
- oppure
- alla residenza dell'*Assicurato*.

La *Struttura Organizzativa* organizza il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I mezzi di trasporto sono:

- l'aereo sanitario, quando disponibile e solo dall'Europa;
- l'aereo di linea in classe economica, anche con posto per una barella, se necessario;
- il treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto;
- l'autoambulanza.

La *Struttura Organizzativa* fornisce l'assistenza medica/infermieristica durante il viaggio di rientro, se il personale medico la ritiene necessaria.

Genertel tiene a proprio carico il costo del rientro sanitario e dell'eventuale assistenza infermieristica durante il trasporto.

Genertel può richiedere i biglietti del viaggio di ritorno non utilizzati.

Art. 6B. 1.6 - Viaggio di un familiare (solo per Quadricicli e Motocarri)

Se per un *Incidente*, l'*Assicurato* viene ricoverato in *Istituto di cura* per *Infortunio* e non può essere dimesso prima di **7 giorni**, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* fornisce a un familiare dell'Assicurato residente in Italia:

- un biglietto ferroviario in prima classe;

oppure

- un biglietto aereo in classe economica;
- di andata e ritorno, per permettergli di raggiungere l'Assicurato nell'Istituto di cura. Genertel tiene a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno del familiare. Genertel non rimborsa le spese di soggiorno del familiare.

Art. 6B. 1.7 - Interprete a disposizione all'estero (solo per Quadricicli e Motocarri)

Se per un *Incidente* all'estero l'Assicurato viene:

- fermato;
- arrestato;
- minacciato di arresto;

oppure

- subisce l'*Infortunio*,

può contattare la *Struttura Organizzativa* che gli mette a disposizione un interprete.

Genertel tiene a proprio carico l'interprete fino a un massimo complessivo di **8 ore lavorative** per *Sinistro*.

Art. 6B. 1.8 - Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio (solo per Quadricicli e Motocarri)

Se l'*Incidente* avviene fuori dal comune di residenza dell'Assicurato e

a) il *Veicolo* non funziona per:

- *Furto* parziale o tentato;
- *Guasto*;
- *Incidente*;

e per farlo riparare l'officina meccanica dichiara che ci vogliono:

- almeno **24 ore in Italia**;
- almeno **2 giorni all'estero**;

oppure in caso di:

b) *Furto* totale;

c) perdita del *Veicolo* dovuta all'*Incendio*;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* fornisce all'Assicurato e agli eventuali *Trasportati*:

- un biglietto aereo di classe economica o del treno in prima classe;

oppure

- un'*Autovettura* in sostituzione, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata per far arrivare a destinazione o rientrare alla residenza.

Genertel tiene a proprio carico i biglietti fino a un massimo di **1.000 euro** per *Sinistro*.

Art. 6B. 1.9 - Viaggio per il recupero del Veicolo (solo per Quadricicli e Motocarri)

Se in seguito a un *Incidente* avvenuto fuori comune di residenza dell'Assicurato, il *Veicolo* non funziona per:

- *Incendio*;
- *Guasto*;
- *Incidente*;
- ritrovamento dopo *Furto*;

e per farlo riparare l'officina meccanica dichiara che ci vogliono:

- almeno **36 ore, in Italia**;
- almeno **4 giorni all'estero**;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa*.

La *Struttura Organizzativa* gli fornisce un biglietto aereo in classe economica o del treno in prima classe per recuperare il *Veicolo* al termine della riparazione.

Questo biglietto è di sola andata.

Genertel tiene a proprio carico il costo del biglietto.

In caso di *Furto*, la *Struttura Organizzativa* fornisce la prestazione solo se il *Veicolo* viene ritrovato nel medesimo paese in cui è stato rubato.



> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6B.2 - Rischi esclusi

Le prestazioni non operano per i *Sinistri* determinati da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6B.3 - Esclusioni previste dal contratto

Le prestazioni non operano per i *Sinistri* che avvengono:

- quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³⁴;
- quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.

Sono inoltre escluse:

per gli artt. **6B.1.1 - Soccorso stradale** e **6B.1.2 - Dépannage**:

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del *Veicolo*;
- le spese per il traino, se il *Veicolo* subisce l'*Incidente* o il *Guasto* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o equiparate (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. **6B.1.3 - Autovettura in sostituzione**:

- le situazioni di fermo del rimorchio;
- le situazioni in cui il veicolo rimane fermo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comunque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate dall'*Assicurato*. Le società di autonoleggio possono richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
- eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio;

per l'art. **6B.1.5 - Rientro sanitario**:

- i casi in cui secondo il personale medico della *Struttura Organizzativa* l'*Infortunio* può essere curato sul posto o consente di continuare il viaggio;
- i casi in cui insieme all'*Infortunio* si manifesta una malattia infettiva o una patologia che non permettono il trasporto secondo le norme sanitarie nazionali o internazionali;
- i casi in cui l'*Assicurato* o i *Trasportati* firmano le dimissioni dall'*Istituto di Cura* contro il parere del personale medico.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
- comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
- fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

La *Struttura Organizzativa* è operativa **24 ore su 24!**

³⁴ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza. La garanzia può essere acquistata solo per *Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in *Polizza*, gli *Infortunio* subiti dal *Conducente* del *Veicolo* a seguito di un *Incidente* stradale con colpa. La garanzia opera anche se il *Conducente* non causa l'*Incidente* ma non ottiene alcun *Risarcimento* anche se agisce nelle sedi competenti. Se l'*Incidente* avviene in concorso di colpa e il *Conducente* ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, *Genertel* indennizza solo per la quota di responsabilità dell'*Assicurato*.

Sono previste le seguenti coperture.

Art. 7.2 - Rimborso spese di cura

Genertel indennizza fino all'importo indicato in *Polizza* le spese di cura sostenute per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in *Istituti di cura*;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori;
- cure di carattere estetico conseguenti l'*Infortunio*.

Art. 7.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione

Genertel indennizza le spese di viaggio (andata e ritorno) che l'*Assicurato* sostiene per raggiungere un centro ospedaliero o un *Istituto di cura* di alta specializzazione situato a più di 50 km dalla residenza dell'*Assicurato*, fino a un massimo di 500 euro. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.

Genertel non rimborsa le spese di viaggio se tra la data di partenza e quella indicata nella documentazione medica risultano trascorsi più di 3 giorni, perché non le considera considerate pertinenti. Se l'*Assicurato* si reca presso il centro prescelto con propri mezzi ottiene un rimborso chilometrico di 1 euro/km fino a un massimo di 500 euro.

Per il calcolo della distanza, *Genertel* considera il percorso stradale più breve.

Art. 7.4 - Diaria per ricovero

Se l'*Infortunio* subito dal *Conducente* richiede il ricovero presso l'*Istituto di cura*, *Genertel* paga l'indennità giornaliera indicata in *Polizza* per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non è conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 7.5 - Diaria da Ingessatura

Se l'*Infortunio* subito dal *Conducente* richiede l'*Ingessatura*, *Genertel* paga l'indennità giornaliera per l'importo indicato nella *Polizza* per la diaria da ricovero fino a un massimo di 30 giorni. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell'*Ingessatura* fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico.

Se l'*Infortunio* determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da *Ingessatura* è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di 30 giorni.

Art. 7.6 - Invalidità permanente

Se l'*Infortunio* del *Conducente* ha come conseguenza una *Invalidità permanente*, *Genertel* paga l'*Indennizzo* calcolato sul *Massimale*, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun *Indennizzo* in caso di *Invalidità permanente* inferiore o uguale al 5%. Se l'*Invalidità permanente* supera il 5%, *Genertel* indennizza solo per la parte che supera questa soglia.

L'*Invalidità permanente* deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'*Infortunio* è avvenuto.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?

Esempio di calcolo dell'Indennizzo in caso di Invalidità permanente

Somma assicurata per Invalidità permanente: 50.000 euro

Invalidità permanente accertata: 15%

Percentuale di Invalidità permanente non indennizzabile: 5%

Invalidità permanente al netto della Franchigia assoluta: 10% (15%-5%)

Indennizzo per Invalidità permanente: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)

L'Assicurato paga: 350 euro (perché lo Scoperto del 5% del danno è inferiore al Minimo non indennizzabile).

Art. 7.7 - Morte

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte del *Conducente* e questo si verifica entro un anno dal giorno del *Sinistro*, *Genertel* paga agli eredi la *Somma assicurata*, nel caso ridotta di quanto già versato a titolo di *Invalidità permanente*.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la documentazione medica.



Art. 7.8 - Massimali

La garanzia *Infortunio* del conducente opera nei limiti del *Massimale*. Se il *Contraente* stipula con *Genertel* anche la garanzia *Diaria* per infortunio del conducente, i *Massimali* relativi alle diarie si possono sommare.

EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL'INDENNIZZO?

Art. 7.9 - Criteri di indennizzabilità

Genertel indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se l'*Infortunio* colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, *Genertel* non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'*Incidente* stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, *Genertel* riconosce l'*Indennizzo per Invalidità permanente* solo per le conseguenze dirette causate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

Art. 7.10 - Calcolo della percentuale di Invalidità permanente

La percentuale di *Invalidità permanente* si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"³⁵. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.11 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera in caso di *Infortunio*:

- a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però

³⁵ Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto

- in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
- in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³⁶;
- d) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) che avvengono in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- g) che avvengono in conseguenza di sviluppo, comunque infortunio, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- h) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza).



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il **Risarcimento del danno**

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+** insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 11.

SEZIONE 8 > DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*. La garanzia può essere acquistata solo per *Autocarri*, *Autocaravan*, *Quadricicli* e *Motocarri*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel paga una diaria giornaliera, per gli *Infortuni* subiti dal *Conducente* a seguito di un *Incidente* con colpa, se l'*Infortunio* comporta una delle seguenti conseguenze:

- ricovero presso l'*Istituto di cura*;
- *Ingessatura*;
- un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica successivo ad **almeno 2 giorni** di ricovero ospedaliero.

La **diaria giornaliera** è indicata in *Polizza* ed è dovuta **per un massimo di 30 giorni**.

Genertel paga quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.

La garanzia opera anche se il *Conducente* non causa l'*Incidente* ma non ottiene alcun *Risarcimento* anche se agisce nelle sedi competenti.

La garanzia opera per un solo *Sinistro* per anno assicurativo.

Art. 8.2 - Calcolo dei giorni di diaria

Diaria da ricovero

In caso di ricovero presso l'*Istituto di cura* *Genertel* paga la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero **fino a un massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non si conteggia e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Diaria da *Ingessatura*

In caso di *Ingessatura*, *Genertel* paga la diaria prevista a partire dal giorno di applicazione dell'*Ingessatura* fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'*Infortunio* determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria

³⁶ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



da *Ingessatura* è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera **fino al limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Diaria da convalida post ricovero

In caso di ricovero presso l'*Istituto di cura* di **almeno 2 giorni** a seguito del quale l'*Istituto di cura* prescrive all'*Assicurato* un periodo di convalida domiciliare dimostrato da certificazione medica, *Genertel* paga la diaria da convalida post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, per un massimo complessivo di **30 giorni**.

In caso di convalida post ricovero, *Genertel* riconosce la diaria da *Ingessatura* a partire dal giorno successivo alla fine della convalida.

Il periodo di ricovero, convalida e *Ingessatura* **non può superare in totale 30 giorni**.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE?

Esempio di calcolo della diaria

In seguito al *Incidente* il *Conducente* viene ricoverato per due giorni e gli viene applicata l'*Ingessatura* per 60 giorni *Massimale* per la Diaria per infortunio del conducente: 30 giorni x 100 euro

Indennizzo per Invalidità permanente: 3.000 euro (2 giorni di ricovero + 28 giorni di *Ingessatura* = 30 giorni x 100 euro)

Art. 8.3 - Massimali

La garanzia opera **nei limiti del Massimale**. Se il *Contraente* stipula con *Genertel* anche la garanzia *Infortunio* del conducente, i relativi *Massimali* si possono sommare.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi gli *Infortunio*:

- a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³⁷;
- d) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) che avvengono in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- g) che avvengono in conseguenza di sviluppo, comunque infortunio, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- h) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza).



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il *Risarcimento* del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso l'**app Genertel+** insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 11.

³⁷ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 9 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*. La garanzia può essere acquistata solo per *Autocarri, Autocaravan, Quadricli e Motocarri*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 - Rinuncia alla *Rivalsa* per guida sotto l'influenza di alcool

Genertel rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art. 1.5 lettera b), se il *Sinistro* avviene quando il *Conducente* guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 9.2 - Rinuncia alla *Rivalsa* quando il *Veicolo* non è in regola con la revisione

Genertel rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art. 1.5 lettera c), quando il *Sinistro* avviene durante la circolazione del *Veicolo* non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 9.3 - **Danni alla tappezzeria**

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *Veicolo* dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell'*Istituto di cura* o delle Forze dell'Ordine).

Art. 9.4 - **Perdita chiavi**

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo*. *Genertel* rimborsa, entro lo stesso limite anche le spese documentate di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

Art. 9.5 - **Ripristino box**

Genertel rimborsa fino a **500 euro** per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da *Incendio* del *Veicolo*.

Art. 9.6 - **Rimborso spese di reimmatricolazione**

In caso di *Perdita totale* del *Veicolo* per uno dei seguenti motivi:

- *Incendio*;
- *Furto*;
- *Incidente*;

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con *Genertel*.

Art. 9.7 - **Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto**

Genertel paga, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'*Assicurato* in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e delle eventuali **denunce alle autorità**.





SEZIONE 10 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.1 – Obbligo del *Contraente* o dell'*Assicurato* in caso di *Incidente*

In caso di *Incidente*, l'*Assicurato* deve denunciare il *Sinistro* a *Genertel* entro **3 giorni** da quando avviene o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile³⁸. L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto al *Risarcimento* se non rispetta le condizioni sopra indicate, in linea con il Codice Civile³⁹.

Genertel ha il diritto di agire in *Rivalsa* in caso di ritardo, inesattezza o mancato invio della denuncia o della documentazione, in base a quanto previsto dal *Codice delle Assicurazioni Private*⁴⁰.

La denuncia deve avere in allegato una copia del *Modulo Blu* o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.

La denuncia deve contenere:

- luogo e data dell'*Incidente*;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi al giorno della denuncia).

Se in conseguenza dell'*Incidente* ci sono lesioni a terzi o al *Conducente* la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del *Veicolo (Conducente/Trasportato)*;
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

Insieme al *Modulo Blu*, e solo se l'*Assicurato* si ritiene in tutto o in parte non responsabile del *Sinistro*, deve essere inviata anche la richiesta di *Risarcimento* danni che deve essere inviata:

1. a *Genertel* se si applica la procedura di *Risarcimento diretto* come da *Codice delle Assicurazioni Private*⁴¹;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario.

La procedura di *Risarcimento diretto* si applica se:

- l'*Incidente* avviene in Italia;
- sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- l'*Incidente* provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al *Conducente* (fino al 9% di *Invalidità permanente*).

Genertel comunica all'*Assicurato* la somma offerta per il *Risarcimento* dopo aver valutato se esistono i presupposti per l'applicazione della procedura di *Risarcimento diretto* e se l'*Assicurato* è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell'*Incidente*.

Se invece il danno non è risarcibile, *Genertel* invia all'*Assicurato* una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all'offerta.

Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di *Risarcimento*;
- nel caso di danni materiali e con il *Modulo Blu* firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;

38 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

39 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

40 Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"

41 Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto"

- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Quando *Genertel* paga il danneggiato o, in caso di *Risarcimento diretto* quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il *Contraente* deve pagare la *Franchigia* se prevista in contratto.

Se hai bisogno di assistenza

- chiama il nostro **Servizio di Assistenza Sinistri** +39.040.20.20.40, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- collegati a **www.genertel.it** e attiva una **chat online** con un consulente dedicato;
- scrivi una **email** al Servizio Assistenza Sinistri **sinistri@genertel.it**.



DOVE INVIO LA DENUNCIA?

Per l'invio della denuncia a *Genertel* puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

Se presente il *Modulo Blu*

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it** e allega la scansione del *Modulo Blu*;
- invia il *Modulo Blu* tramite l'**app Genertel+**;
- invia il *Modulo Blu* via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.

In assenza del *Modulo Blu*

- compila la denuncia online sul sito **www.genertel.it**;
- invia la denuncia tramite l'**app Genertel+**;
- invia la denuncia via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel+** per iOS o Android e **denuncia il sinistro** dal tuo telefonino con le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

Art. 10.2 - *Risarcimento del Trasportato*

Genertel risarcisce i danni dei *Trasportati* a bordo del *Veicolo* come previsto dalla legge⁴². Questa regola non si applica se il *Sinistro* è dovuto a un caso fortuito. Il *Risarcimento* avviene entro il *Massimale* minimo di legge. Se il danno è maggiore, il *Trasportato* si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al *Massimale* minimo di legge.

Art. 10.3 - *Fondo di Garanzia Vittime della Strada*

In caso di *Incidente* con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di *Risarcimento* deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare **CONSAP** – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito **www.consap.it**.

Art. 10.4 - *Sinistri provocati da veicoli stranieri*

In caso di *Sinistro* provocato da un veicolo straniero:

- se il *Sinistro* avviene in Italia, l'*Assicurato* invia la richiesta di *Risarcimento* a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1
- fax 02.34.968.230 - **www.ucimi.it** che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;

⁴² Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private



- se il *Sinistro* avviene all'estero, la richiesta di *Risarcimento* deve essere inviata all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare in maniera esatta l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il *Sinistro* è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di *Risarcimento* (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
 - via email all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale.consap.it.

Art. 10.5 - Gestione della vertenza di danno e spese legali

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, *Genertel* può gestire la lite a nome dell'Assicurato in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare, se necessario, legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale fino al *Risarcimento* dei danneggiati. A tal fine l'Assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 10.1 Obbligo del *Contraente* o dell'Assicurato in caso di *Incidente*. *Genertel* non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Genertel paga le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di legge**⁴³; se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale* previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra *Genertel* e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

SEZIONE 11 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.

FURTO E INCENDIO - DANNI AL VEICOLO - ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 11.1 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

In caso di *Sinistro* l'Assicurato deve spedire a *Genertel* una denuncia con:

- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

L'Assicurato deve inviare a *Genertel* la denuncia entro **3 giorni** dal *Sinistro* o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁴⁴. L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate, come previsto dal Codice Civile⁴⁵.

L'Assicurato deve anche:

- In caso di **eventi naturali**, fornire la prova dell'evento, che se non è reperibile sugli organi di stampa (anche online) può essere una dichiarazione scritta dell'autorità del luogo.
- In caso di **Furto o Atto vandalico**, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e inviare una copia (convalidata dall'autorità stessa) a *Genertel*. L'Assicurato deve inviare prima possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
- In caso di **Perdita totale per Furto**, a pena di decadenza, inviare a *Genertel*:
 - l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
 - la carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del *Veicolo*;
 - la fattura o altra documentazione d'acquisto del *Veicolo*;

⁴³ Art. 1917, comma 3 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice Civile

⁴⁴ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴⁵ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

- la documentazione che attesta il pagamento del *Veicolo* (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
 - la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il *Veicolo*;
 - la procura notarile a vendere il *Veicolo*;
 - ogni altra documentazione richiesta da *Genertel*.
- Nei casi previsti dalla legge⁴⁶, prima di liquidare il *Sinistro*, *Genertel* richiede il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale. *Genertel* può anche richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo").



DOVE INVIO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere inviata **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it, via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?

Art. 11.2 - Riparazione e sostituzione delle cose rubate o danneggiate

A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il *Veicolo* danneggiato nell'autorimessa o nell'officina) l'*Assicurato* non deve effettuare alcuna riparazione senza il consenso di *Genertel*. Se *Genertel* non dà il consenso **entro 5 giorni lavorativi** da quando riceve la denuncia del *Sinistro*, l'*Assicurato* può procedere alla riparazione. L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate. Negli stessi termini l'*Assicurato* deve conservare le tracce e i residui del *Sinistro* senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l'uso di un taxi, ecc.).

L'*Assicurato* può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- in una delle carrozzerie convenzionate *Genertel* (elenco consultabile su www.genertel.it/carrozzerie-convenzionate);
- nei centri di riparazione specializzata *carglass®* in caso di rottura dei cristalli;
- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il *Sinistro*;

negli altri casi l'*Assicurato* deve ottenere l'autorizzazione di *Genertel*.

In caso di **Furto** parziale il **Risarcimento** può avvenire solo se l'*Assicurato* presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l'*Assicurato* vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di *Genertel*.

COME SI CALCOLA IL RISARCIMENTO?

Art. 11.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni per ripristinare il *Veicolo* al netto della percentuale di *Degrado* prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il *Degrado* non si applica per le parti di carrozzeria. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno del *Veicolo*, applicato al telaio per formare l'abitacolo; da questa definizione restano però esclusi, e quindi sono soggetti a *Degrado*, qualora previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota. Il *Degrado d'uso* segue la tabella:

Età del <i>Veicolo</i>	Percentuale di <i>Degrado d'uso</i>
Oltre 1 anno	0%

⁴⁶ Art. 150 bis, comma 2 "Certificato di chiusa inchiesta" del *Codice delle Assicurazioni Private* e Art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del *Codice Penale*



Età del Veicolo	Percentuale di Degrado d'uso
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del *Veicolo* è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/documento unico di circolazione e di proprietà del *Veicolo*. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del *Veicolo* prima del *Sinistro* e quello dopo il *Sinistro*.

Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, *Genertel* riduce l'ammontare del danno nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile⁴⁷.

Nel calcolare l'ammontare del danno è riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo *Genertel* richiede il documento fiscale come prova.

Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il *Veicolo* o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.

Per calcolare il valore commerciale del *Veicolo* si tiene conto di eventuali *Accessori* documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista *QUATTORRUOTE*;
- di *EUROTAX* (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su *QUATTORRUOTE*.

Lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

In caso di *Perdita totale del Veicolo* l'ammontare del danno è uguale al valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* e non può essere superiore al valore assicurato.

Nel calcolare l'ammontare del danno è riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e se questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del *Veicolo* si tiene conto di eventuali *Accessori* documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista *QUATTORRUOTE*;
- di *EUROTAX* (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su *QUATTORRUOTE*.

Lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

Se la *Perdita totale* avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è uguale al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell'acquisto.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e se questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del *Veicolo* si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- della rivista *QUATTORRUOTE*;
- di *EUROTAX* (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su *QUATTORRUOTE*.

Lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

Art. 11.4 - Cause di riduzione o esclusione dell'Indennizzo

- Se in contratto si dichiara che di notte il *Veicolo* è custodito in autorimessa o giardino, l'Assicurato deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in

⁴⁷ Art. 1907 "Assicurazione parziale"

- caso contrario, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile⁴⁸;
- Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l'*Assicurato* deve poterne dimostrare l'installazione sul *Veicolo*: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile⁴⁹;
 - Se in contratto è previsto un *Antifurto satellitare* o un *Localizzatore satellitare* e l'*Assicurato* non è in grado di provare l'esistenza, al momento del *Furto*, di un abbonamento a un servizio satellitare, *Genertel* non paga alcun *Indennizzo*.

ASSISTENZA LEGALE

Art. 11.5 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve darne comunicazione scritta a *DAS* e **trasmettere tutti gli atti o documenti richiesti per la valutazione della pratica entro 12 mesi** dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'*Incidente*. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.



DOVE INVIO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere inviata **via email** all'indirizzo sinistri@das.it, via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. **Scarica il modulo di richiesta sul sito www.genertel.it**

ASSISTENZA STRADALE

Art. 11.6 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

Genertel affida la gestione e liquidazione dei *Sinistri* per le garanzie Assistenza stradale Estesa e Top alla *Struttura Organizzativa di Europ Assistance*, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) **in funzione 24 ore su 24** tutti i giorni dell'anno, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di *Genertel* a:

- contattare l'*Assicurato*;
- organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*, con costi a carico di *Genertel*.

Per ottenere l'assistenza stradale, l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura Organizzativa* che è in funzione 24 ore su 24:

- dall'Italia, al numero verde **800.99.77.98**;
- dall'estero, ai seguenti numeri: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;

Per ottenere l'assistenza l'*Assicurato* deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del *Veicolo*;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- un recapito telefonico dove la *Struttura Organizzativa* può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

Art. 11.7 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

L'*Assicurato* deve inviare a *Genertel* la denuncia dell'*Infortunio*, con una dettagliata descrizione dei fatti accompagnata dal certificato medico, **entro 3 giorni** dall'*Infortunio* o dal mo-

⁴⁸ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

⁴⁹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"



mento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile⁵⁰. L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto all'Indennizzo se non rispetta le condizioni sopra indicate, come previsto dal Codice Civile⁵¹.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari e sciogliere i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato dal segreto professionale.

In caso di rimborso delle spese di cura Genertel paga quanto dovuto solo se vengono presentati i giustificativi di spesa in originale che attestano l'effettivo pagamento.

Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o Istituti di cura di alta specializzazione vengono rimborsate dopo la presentazione di:

- giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza);
- documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l'intervento chirurgico effettuato.

Tutta la documentazione deve essere datata.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 11.8 - Termini di liquidazione

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a liquidare l'Indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il Sinistro.

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione

I periodi di osservazione considerati per l'applicazione delle regole evolutive sono:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: Classe interna Genertel

Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come Classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la Classe universale (CU) e la Classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sotto riportata.

Classe universale (CU)	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

*se la classe di provenienza e di assegnazione CU è sempre la 1

Attestazione dello stato di rischio

Genertel mette l'attestato di rischio a disposizione del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, nell'apposita area riservata del proprio sito Internet. Gli Aventi diritto possono recuperare l'attestato nell'apposita pagina sul sito Internet www.genertel.it.

L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste

50 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

51 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

avvengono prima del termine del periodo di osservazione.
L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tablette dei coefficienti di variazione del Premio

Per le ambulanze la *Classe interna Genertel* si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di *Premio*, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.

Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie Bonus/Malus		
Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
-1	-1	0,0%
0	-1	-6,8%
1	0	-6,4%
2	1	-6,0%
3	2	-5,7%
4	3	-7,0%
5	4	-8,1%
6	5	-6,1%
7	6	-5,7%
8	7	-5,4%
9	8	-5,1%
10	9	-4,9%
11	10	-6,8%
12	11	-6,4%
13	12	-6,0%
14	13	-13,0%
15	14	-36,1%
16	15	-21,7%
17	16	-30,3%
18	17	-19,5%

Per gli *Autocarri* e *Autocaravan* la *Classe interna Genertel* si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di *Premio*, espressa in termini percentuali, sotto riportata.



Tariffa B ossia tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule bonus/malus

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
-1	-1	0,0%
0	-1	-2,0%
1	0	-2,9%
2	1	-0,9%
3	2	-1,9%
4	3	-1,8%
5	4	-1,8%
6	5	-1,8%
7	6	-1,7%
8	7	-1,7%
9	8	-0,8%
10	9	-0,8%
11	10	-1,6%
12	11	-1,6%
13	12	-1,6%
14	13	-2,3%
15	14	-14,0%
16	15	-14,3%
17	16	-16,7%
18	17	-27,6%

Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie bonus/malus

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
-1	-1	0,0%
0	-1	-1,5%
1	0	-2,9%
2	1	-0,5%
3	2	-1,9%
4	3	-1,8%
5	4	-1,8%
6	5	-1,8%
7	6	-1,7%
8	7	-1,7%
9	8	-1,7%
10	9	-1,7%
11	10	-1,6%
12	11	-1,6%
13	12	-1,6%
14	13	-2,3%
15	14	-16,1%
16	15	-13,9%
17	16	-18,2%
18	17	-26,7%

Per i *Quadricicli* e *Motocarri* la *Classe di merito Genertel* (c.d. classe interna) si articola in 19 classi di merito corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 0 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di *Premio*, espressa in termini percentuali, sotto riportata.

Tariffa applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria

Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
0	0	0,0%
1	0	-1,2%
2	1	-1,2%
3	2	-1,2%
4	3	-1,2%

Tariffa applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria		
Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
5	4	-1,2%
6	5	-1,2%
7	6	-1,1%
8	7	-1,1%
9	8	-2,2%
10	9	-2,2%
11	10	-2,1%
12	11	-2,1%
13	12	-2,0%
14	13	-8,4%
15	14	-35,9%
16	15	-35,0%
17	16	-19,9%
18	17	-16,6%

Contatti Utili



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8.30-19 sab 8.30-13.30
telefono +39.040.20.20.20



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9-18
telefono +39.040.20.20.20



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app **Genertel+**



SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)

h24 numero verde 800.99.77.98
dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00



CARROZZERIE CONVENZIONATE

circuito Carrozzerie Convenzionate su www.genertel.it o sull'app **Genertel+**



RIPARAZIONE CRISTALLI (SE PREVISTO)

Carglass® numero verde 800.36.00.36



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTO)

lun/ven 8:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.20
email: sinistri@das.it



RECLAMI

Per effettuare un reclamo rivolgersi per iscritto a:
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta **Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**
e-mail reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**
PEC ivass@pec.ivass.it
fax **06.42133206**



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta **Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email servizio_sinistri@genertel.it
posta **Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**